

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

(Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n°. 5 del 28 febbraio 2002; divenuta esecutiva il 20 marzo 2002).- Efficacia dal 1 gennaio 2002.

INDICE

- Art. 1** – Istituzione della tassa
- Art. 2** – Servizio di nettezza urbana
- Art. 3** – Contenuto del regolamento
- Art. 4** - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- Art. 5** - Esclusioni dalla tassa
- Art. 6** - Commisurazione della tassa
- Art. 7** - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
- Art. 8** - Parti comuni del condominio
- Art. 9** - Classi di contribuenza
- Art. 10** - Esenzioni
- Art. 11** - Riduzioni
- Art. 12** - Tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 13** - Denunce
- Art. 14** - Decorrenza della tassa
- Art. 15** - Mezzi di controllo
- Art. 16** - Sanzioni
- Art. 17** - Accertamento, riscossione e contenzioso
- Art. 18** - Entrata in vigore

Art. 1 – ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2 – SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19.9.1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Art. 3 – CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4 – PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E

SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art. 5 – ESCLUSIONI DALLA TASSA

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, ovvero purchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) **locali e fabbricati di servizio -e relative aree accessorie- dei fondi rustici, ivi compresi gli annessi agricoli (ricovero attrezzi agricoli, stalle, fienili,**

serre a terra, porcili, legnaie, pollai, granai) con vincolo di esclusività di destinazione d'uso. L'eventuale promiscuità d'utilizzo (ad esempio ad uso garage) comporta la tassazione dell'intera superficie utilizzata a scopi diversi computandola alla tariffa della categoria di appartenenza;

- c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- d) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
- e) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- f) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (luce, acqua, gas, telefono);
- g) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e, comunque, non abitate.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione ed essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Per i tipi di attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene concessa su richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

TIPOLOGIA ATTIVITA'	DETAZZAZIONE DEL
a) lavorazione legno	30 %
b) carrozzerie	25 %
c) autoriparazione per autoveicoli; gommisti; elettrauto	30 %
d) distributori di carburante	10 %
e) lavanderie	25 %
f) verniciatura	60 %
g) lavorazione dei metalli e/o plastiche	60 %
h) assemblaggio in generale di componenti	60 %
i) lavorazione di minerali metallici e non	60 %
l) produzione di vetrate artistiche	15 %
m) costruzione elementi elettrici, elettromeccanici	60 %

6. Per eventuali attività non considerate nell'elenco di cui al precedente comma si farà riferimento a criteri di analogia.

Art. 6 – COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa, a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 7 – PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nel precedente articolo 5, comma 2, punto c).

2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il presente prospetto:

- aumento del 8% agli alloggi siti in edifici sino a 10 condomini, anche se sfitti;
- aumento del 5% agli alloggi siti in edifici oltre i 10 condomini, anche se sfitti.

Art. 8 – CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 507/93, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del Decreto Legislativo stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal pre vigente regolamento:

CLASSE	TIPOLOGIE D'USO
1 [^]	Locali destinati ad uso abitazione, residence, garage.
2 [^]	Locali destinati ad uso affittacamere e simili.
3 [^]	Locali ad uso uffici pubblici, istituzioni socioculturali e simili; Camere di commercio, Ispettorati, Sindacati, sedi partiti politici.
4 [^]	Locali ad uso uffici privati, banche, studi professionali, analisi chimiche e cliniche, case di cura private.
5 [^]	Locali ad uso grandi magazzini, banchi mercato all'aperto, farmacie, distributori di carburante; negozi in genere.
6 [^]	Locali uso negozi di frutta, verdura, fiori e banchi di vendita all'aperto per i suddetti prodotti. Edicole di giornali. Supermercati.
7 [^]	Locali uso magazzini e laboratori: artigianali, industriali e commerciali.
8 [^]	Locali uso campeggi e roulotte.
9 [^]	Locali destinati ad uso cinematografi, teatri e simili.
10 [^]	Locali ad uso alberghi, pensioni, agriturismo, sale da ballo, ristoranti, trattorie, pizzerie,, bar, rosticcerie e mense.
11 [^]	Locali ad uso ospedali pubblici ed istituti di ricovero.
12 [^]	Locali ad uso scuole, caserme, università, asili.
13 [^]	Locali ad uso autorimesse e box privati (non di pertinenza dell'abitazione), mostre, esposizioni.
14 [^]	Aree scoperte attrezzate ad uso distributori di carburante, di campeggi, di alberghi, ristoranti, agriturismo e simili.

2. I locali e le aree che non risultassero espressamente indicati, vengono assimilati, sulla base delle loro destinazioni d'uso a quelli compresi in una delle categorie classificate nel comma che precede.

ART. 9 - ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento della tassa:
 - a) gli edifici adibiti al culto pubblico ed i sagrati delle chiese;
 - b) i locali adibiti ad uffici, servizi ed edifici comunali, gestiti in forma diretta, con le relative aree;
 - c) le abitazioni occupate da famiglie in condizioni di accertata indigenza e comunque con reddito proveniente esclusivamente da pensione minima sociale. A tal fine non si considera reddito quello derivante dall'eventuale abitazione di proprietà.
2. Per ottenere l'esenzione di cui al comma 1, lettere a) e c), gli aventi diritto devono presentare documentata domanda, entro il 20 gennaio di ciascun anno. Le esenzioni, se accertate, decorreranno dall'anno corrente a quello di presentazione della domanda.

Art. 10 - RIDUZIONI

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte, superiori a mq. 200, a qualsiasi uso adibite diverse da quelle di cui al seguente secondo comma.
2. Sono computate al 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.
3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura del 30% nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta;
 - c) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune;
 - d) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lett. c) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale.
4. La tariffa unitaria è ridotta del 20% a favore dei nuclei familiari che effettuano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani di produzione domestica. Il compostaggio domestico deve avvenire secondo le modalità e con l'utilizzo delle diverse metodologie previste dal regolamento comunale per il servizio di gestione dei rifiuti urbani. Per ottenere l'agevolazione, l'utente interessato dovrà presentare richiesta al Comune utilizzando l'apposito modulo predisposto. L'ufficio Ecologia e Ambiente ed il Comando di Polizia Municipale effettueranno periodicamente dei controlli a campione, tra gli utenti che hanno chiesto la riduzione tariffaria, al fine di verificare che il compostaggio domestico sia effettuato correttamente e con costanza.

5. Per i soggetti passivi tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei punti di raccolta (strada o spazio pubblico) che distano oltre 500 metri dall'insediamento, la tariffa ordinaria viene ridotta del 30%.
6. Le riduzioni saranno concesse su domanda degli interessati -da presentarsi entro il 20 gennaio di ciascun anno, con effetto dall'anno corrente- debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.
6. Le riduzioni tariffarie del presente articolo sono cumulabili con il limite massimo dell'40% della tariffa ordinaria.

Art. 11 – TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento **deve essere versata a mezzo di conto corrente postale, intestato al Comune di Monselice**, senza la compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 12 - DENUNCIE

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi

comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

4. La denuncia deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale;
 - b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza, la residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato;
 - c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali, la loro sede legale;
 - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - f) la provenienza;
 - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 13 – DECORRENZA DELLA TASSA

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributi comunale, ha diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 14 – MEZZI DI CONTROLLO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio

comunale può svolgere le attività necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

Art. 15 - SANZIONI

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio a quanto previsto dai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16 – ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.
2. Il contenzioso è disciplinato dal d. Lgs. 31 dicembre 1992, n.546.

Art. 17 – ENTRATA IN VIGORE

1. Le norme del presente regolamento hanno efficacia a far tempo dal 1 gennaio 2002.-